

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO GENERALE - EXPODENTAL MEETING

Art. 1 - Oggetto del regolamento / Luogo e data della Mostra

Il presente regolamento generale (il **Regolamento Generale**) contiene le condizioni di prenotazione ed uso di uno spazio dedicato alla esposizione merceologica di attrezzature e materiali per odontoiatria e odontotecnica in occasione dell'evento denominato "**Expodental Meeting**"® (in seguito, la **Mostra**), organizzato dalla società Promunidi S.r.l. (in seguito, l'**Organizzatore**) con sede in Viale Forlanini n. 23, 20134, Milano, Italia (P. IVA IT04238350153, pec: PROMUNIDISRL@PEC.IT), che avrà luogo a Rimini da **Giovedì 15 maggio a Sabato 17 maggio 2025 presso i padiglioni di I.E.G.** (Italian Exhibition Group), in via Emilia 155, Rimini, Italia.

Ogni Espositore o comunque ogni soggetto che chieda di partecipare alla Mostra, firmando ed inoltrando la relativa domanda di ammissione (in seguito, **Domanda di Ammissione**, anche al plurale), dichiara di aver letto, correttamente compreso ed accettato in ogni sua parte il presente Regolamento Generale, che ne costituisce parte integrante e che, dunque, è pienamente efficace ed opponibile ad ogni Espositore e partecipante in generale (i **Visitatori**).

Art. 2 Orario della Mostra:

L' Orario di apertura della Mostra per gli espositori (gli **Espositori**) sarà il seguente: giovedì 15 maggio dalle ore 8.15 alle ore 18.30, venerdì 16 maggio dalle ore 8.30 alle ore 19.30 e sabato 17 maggio dalle ore 8.30 alle ore 18.30.

L'orario di apertura della Mostra per i **Visitatori** sarà il seguente: giovedì 15 maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.00, venerdì 16 maggio dalle ore 9.30 alle ore 19.00 e sabato 17 maggio dalle ore 9.30 alle ore 16.30.

Art. 3 Espositori / Prodotti esposti / Ingressi

Fatti salvi diversi accordi particolari tra le parti, hanno diritto di partecipare alla Mostra quali Espositori, le aziende produttrici, italiane ed estere, di attrezzature e materiali per odontoiatria e odontotecnica che offrono i prodotti e servizi di cui all'Elenco Prodotti/Servizi Ammessi, nonché gli agenti e rappresentanti di aziende estere e/o i distributori delle aziende nel settore appena descritto. Qualora vi fossero accordi tra le parti che vietano la presenza contemporanea del distributore e del produttore dello stesso articolo, vi è obbligo di segnalarlo all'Organizzatore. Sono inoltre ammesse le Case Editrici della stampa tecnica, scientifica e periodica, Enti, Associazioni e Istituti comunque riconosciuti, promotori, sostenitori o realizzatori delle attività principali connesse o affini alle categorie merceologiche e alle caratteristiche della Mostra.

Gli Espositori avranno diritto di esporre solamente i prodotti espressamente elencati nella Domanda di Ammissione compilata online, nella sezione "Dati per il Catalogo", che è parte integrante del presente accordo.

E' fatto espresso divieto agli Espositori esporre prodotti non indicati nella suddetta sezione "Dati per il Catalogo", fatti salvi diversi accordi scritti tra le parti.

La Mostra è riservata ad operatori del settore dentale i quali potranno accedere o a pagamento o a titolo gratuito.

Art. 4 Domanda di Ammissione - Acconto

Le Domande di Ammissione dovranno obbligatoriamente essere compilate online, accedendo ad un'area riservata per la quale saranno inviate delle credenziali di accesso. Dopo la compilazione del modulo online, l'Espositore dovrà stamparlo, timbrarlo, firmarlo ed inoltrarlo via mail a Promunidi S.r.l. entro e non oltre la data di scadenza: 3/03/2025. La domanda di ammissione è irrevocabile.

E' prevista una quota fissa d'iscrizione che include: 1 kw di corrente elettrica, 1 estintore, assicurazione (vedi art. 20), connessione WI-FI.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento di un acconto costituito dalla quota fissa di iscrizione e dal 50% del costo dell'area espositiva prenotata all'atto dell'adesione (l'**Acconto**). Saranno prese in considerazione soltanto le Domande di Ammissione inviate a Promunidi S.r.l., debitamente firmate, timbrate e accompagnate dalla prova di avvenuto versamento dell'Acconto. Promunidi s.r.l. avrà diritto di trattenere l'Acconto se l'Espositore ritirerà la propria candidatura, anche e nonostante il ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 7 che segue e avrà diritto di assegnare l'area ad altro Espositore.

Se la disdetta dell'Espositore avverrà **dopo il 1/04/2025** (termine da considerarsi essenziale nell'interesse di Promunidi s.r.l., ex art. 1457 c.c.), l'Espositore dovrà comunque versare a Promunidi s.r.l. il saldo per la superficie espositiva prenotata entro e non oltre il termine della Mostra.

Non saranno prese in considerazione Domande di Ammissione prive di Timbro e Firma e non accompagnate dalla prova di avvenuto versamento dell'Acconto. L'Espositore è obbligato a rispettare i mq prenotati, impegnandosi a pagare un conguaglio, determinato da Promunidi s.r.l. in un importo pari al costo di listino applicato per ogni mq in più rispetto a quelli prenotati.

Con l'inoltro della Domanda di Ammissione completa, l'Espositore assume l'obbligo di partecipare alla Mostra nel posteggio assegnato, anche se di metratura ed ubicazione non coincidente con quelli richiesti.

Art. 5 Ditte rappresentate

Oltre ai compensi di cui all'art. 4, l'Espositore dovrà versare un corrispettivo ulteriore per ogni Ditta terza che esporrà i propri prodotti nello stand prenotato. Pertanto, entro il 3/03/2025, l'Espositore dovrà, sempre tramite la domanda online nella sezione "Ditte Rappresentate", inserire i dati identificativi di tutte le Ditte eventualmente rappresentate, i cui prodotti e marchi esso intende presentare nel proprio posteggio. Per ogni Ditta rappresentata l'Espositore ha l'obbligo di versare l'importo indicato in Domanda di Ammissione, nella sezione "Ditte rappresentate".

Art. 6 IVA - Utenze

Al fine della determinazione dell'IVA applicabile, gli Espositori sono obbligati ad inserire nella Domanda di Ammissione l'informazione sulla partita IVA e sul codice identificativo SDI od altra idonea informazione comprovante lo status di società o di persona fisica, italiana o straniera. In caso di omessa comunicazione di tali dati o di comunicazione di dati incerti o errati da parte dell'Espositore, Promunidi s.r.l. è sin da ora autorizzata ad emettere fatture con l'assoggettamento all'IVA applicata per aziende con sede in Italia. Ciascun servizio non espressamente incluso nelle presenti condizioni generali è a carico degli Espositori.

Art. 7 – Accettazione domande ed assegnazione posteggi

L'accettazione della Domanda di Ammissione e l'assegnazione del posteggio saranno deliberati da una Commissione appositamente costituita da Promunidi s.r.l. Le Domande di Ammissione verranno accettate fino ad esaurimento degli spazi disponibili. La disponibilità degli spazi verrà assicurata per tutte le domande pervenute entro il termine di cui all'art. 4. Le domande pervenute successivamente a tale data verranno accettate compatibilmente con la disponibilità di ulteriori spazi. La Commissione sarà legittimata a respingere Domande di Ammissione (tempestivamente pervenute) in presenza di comprovate ragioni oggettive, quali, a titolo esemplificativo, morosità nei pagamenti delle quote di precedenti manifestazioni, mancata indicazione di informazioni, mancato versamento dell'acconto, sottoposizione a procedure concorsuali. In caso di mancata accettazione della domanda, Promunidi s.r.l. avrà cura di effettuare tempestivamente idonea comunicazione ai soggetti esclusi, precisando i motivi di suddetta esclusione. Promunidi s.r.l. avrà la facoltà di cambiare, per cause di ordine tecnico o di servizio, l'ubicazione del posteggio assegnato; tale modifica non dà diritto all'Espositore né al ritiro dell'adesione, né alla restituzione dell'Acconto, né al risarcimento dei danni.

In caso di rinuncia alla partecipazione alla Mostra da parte dell'Espositore ovvero di suo recesso anticipato, anche qualora tale rinuncia e tale recesso siano motivati dal timore di una scarsa affluenza di pubblico, di una ridotta riuscita della Mostra o di significative probabilità di annullamento della stessa per il sopravvenire di una recrudescenza dei contagi da COVID 19 o di altre cause non prevedibili, tali da far venire meno o scemare grandemente l'interesse dell'Espositore alla partecipazione alla Mostra, Promunidi s.r.l. ha comunque il diritto di trattenere, a titolo di caparra penitenziale per il recesso anticipato ed a parziale ristoro del danno che ne consegue (lucro cessante), le somme sino a quel momento versate dall'Espositore, come pure di disporre delle aree disdettate secondo le proprie esigenze. E' fatto salvo il diritto di Promunidi s.r.l. di agire per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per gli spazi e posteggi oggetto della Domanda di Ammissione rinunciata, qualora il recesso sia esercitato dopo il 1/04/2025 (termine da considerarsi

essenziale nell'interesse di Promunidi s.r.l. ex art. 1457 c.c., in quanto il recesso esercitato dopo tale termine esclude in radice la possibilità di concedere in uso gli spazi disdettati e di ridurre la perdita conseguente al recesso anticipato).

E' fatto divieto formale agli Espositori di cedere, a qualsiasi titolo, gli spazi e i posteggi assegnati o parte di essi. E' altresì esclusa la partecipazione di ditte rappresentate non indicate dall'Espositore sull'apposito modulo.

Al termine della Mostra, l'Espositore è tenuto a riconsegnare all'Organizzatore gli spazi espositivi nel medesimo stato in cui si trovavano all'atto della loro occupazione. Eventuali perdite, danneggiamenti o manomissioni degli spazi concessi in uso e/o delle attrezzature ed arredi ivi presenti, saranno risarciti dall'Espositore, che con la presa in consegna dello spazio assegnato ne diventa custode ed unico responsabile.

Art. 8 Divieti

Divieto di vendita diretta: durante la Mostra, è fatto divieto agli Espositori ed ai loro rappresentanti di effettuare la vendita al pubblico dei prodotti esposti o di altri prodotti, anche non esposti, fatto salvo diverso accordo scritto con Promunidi s.r.l. La violazione di tale divieto comporterà il diritto di Promunidi s.r.l. di risolvere con effetto immediato il contratto di partecipazione alla Mostra ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di trattenere a titolo risarcitorio ovvero quale penale per l'inadempimento, quanto nel frattempo corrisposto dagli Espositori inadempienti come Acconto.

Promunidi s.r.l. ha altresì il diritto di chiudere lo stand qualora l'Espositore non rispetti il presente Divieto, previa notifica, tramite consegna a mano o invio via p.e.c., di una comunicazione di contestazione di inadempimento. L'Espositore dichiara in ogni caso di manlevare e tenere indenne i Promunidi s.r.l. ed i suoi aventi causa, amministratori, società controllanti, controllate e consociate in ogni sede, anche giudiziaria, costituendosi negli eventuali procedimenti in luogo della stessa, per un periodo di cinque anni decorrente dal termine della Mostra e per un importo pari ad Euro 50.000,00, per: (i) i danni causati a terzi (ivi inclusi i dipendenti ed i collaboratori a qualunque titolo di Promunidi s.r.l. o della struttura ospitante la Mostra), dalla vendita di propri prodotti o di prodotti di terzi; (ii) i danni causati a terzi (inclusi i dipendenti ed i collaboratori a qualunque titolo di Promunidi s.r.l. o della struttura ospitante la Mostra), per la violazione di qualunque norma, anche di natura regolamentare, in materia di diritti d'autore o titoli di proprietà industriale ed intellettuale; (iii) le sanzioni di qualunque tipo irrogate e/o applicate da pubbliche autorità, come ad esempio per la esposizione di prodotti non rispettosi di normative nazionali o estere. Nella Domanda di Ammissione online, vi sarà una sezione "Dichiarazione di conformità dei prodotti esposti", che dovrà essere obbligatoriamente compilata.

Alimenti- bevande: l'Organizzatore non assume alcuna responsabilità qualora gli Espositori somministrino, durante la Mostra, dentro o fuori i propri stand, generi alimentari, bevande e prodotti gastronomici in genere, fermo restando che in tale ipotesi gli stessi dovranno preventivamente munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla legge. Restano a carico degli Espositori tutti gli adempimenti, anche fiscali, previsti dalla legge ed ogni responsabilità risarcitoria per i danni arrecati a terzi, ivi inclusi i dipendenti ed i collaboratori a qualunque titolo di Promunidi s.r.l. o della struttura ospitante la Mostra.

Divieto di fotografie e di riprese fotografiche: è vietato all'Espositore, suoi incaricati o invitati, scattare fotografie o fare videoriprese di stand propri o di terzi durante la Mostra. E' facoltà degli Espositori richiedere a Promunidi s.r.l. l'accreditamento di propri fotografi perché possano eseguire fotografie dei propri stand. E' vietato fotografare gli stand altrui, salvo consenso dei titolari (restando necessario il preventivo accreditamento come Fotografo Autorizzato della Mostra).

Art. 9 Termini di pagamento

L'Acconto, costituito dalla quota fissa di iscrizione e dal 50% del costo dell'area espositiva prenotata, dovrà essere versato alla firma del presente Regolamento, nei termini di cui all'art. 4. Il saldo dovrà avvenire al ricevimento della fattura e comunque **entro e non oltre il 1/04/2025** (termine da considerarsi essenziale nell'interesse di Promunidi s.r.l. ex art. 1457 c.c.). I posteggi saranno consegnati agli Espositori solo in caso di rispetto dei termini di pagamento. I pagamenti dovranno essere intestati a Promunidi S.r.l.

Art. 10 Tessere Espositore

Il numero di tessere gratuite spettanti a ciascun Espositore sarà proporzionale ai mq prenotati. Promunidi s.r.l. rilascerà a ciascun Espositore 5 tessere di ingresso gratuite per ogni 16 mq prenotati. Le tessere aggiuntive avranno un costo di € 15 cadauna.

Gli spazi espositivi da mq 9 e 12 avranno 5 tessere espositore gratuite.

Art. 11 Pubblicità

Ad esclusione del caso di acquisto di spazi pubblicitari ufficiali da Promunidi s.r.l., è fatto divieto agli Espositori distribuire materiale illustrativo dei prodotti esposti (e di prodotti anche non esposti) all'esterno dei propri posteggi. Nessun cartellone pubblicitario potrà essere affisso dall'Espositore se non all'interno del proprio posteggio ed a condizione che lo stesso non deteriori i materiali, gli impianti e le attrezzature della struttura ospitante e di Promunidi s.r.l.

E' vietata ogni forma di pubblicità all'esterno dei posteggi (escluso il caso di acquisto di spazi pubblicitari ufficiali da Promunidi s.r.l.), ivi compresa quella ambulante nelle corsie o quella nei parcheggi auto. Qualsiasi tipo di iniziativa promo-pubblicitaria dovrà essere proposta in maniera corretta e moderata nei rumori e negli aspetti visivi, sia per non arrecare fastidio, sia per non nuocere allo stile della manifestazione espositiva e non dovrà essere lesiva del decoro.

L'Espositore dovrà immediatamente interrompere ogni iniziativa promo-pubblicitaria, anche se previamente autorizzata da Promunidi s.r.l. ma successivamente rivelatasi non rispettosa delle prescrizioni del presente articolo o comunque contraria ai principi sottesi alla immagine della Mostra e/o dei marchi Promunidi s.r.l.

Fatti salvi diversi accordi particolari, è fatto espresso divieto all'Espositore di utilizzare trasmissioni sonore dentro e fuori dagli stand. Potranno essere allestiti schermi audiovisivi purché non rechino disturbo a stand confinanti. Ogni particolare manifestazione promozionale, come l'organizzazione di una performance di un artista, dovrà essere previamente autorizzata da Promunidi s.r.l. e comunque dovrà essere rispettosa delle prescrizioni di legge anche in tema di pagamento dei diritti d'autore alla SIAE. A tal riguardo sin da ora l'Espositore dichiara di garantire, tenere indenne e manlevare in ogni sede, anche giudiziaria, Promunidi s.r.l. e suoi aventi causa, costituendosi nei relativi procedimenti in luogo della predetta, nel caso di richieste risarcitorie e/o pretese da chiunque vantate a qualsiasi titolo nei confronti della predetta, anche per somme non corrisposte alla SIAE dall'Espositore per opere dell'ingegno da questi illegittimamente sfruttate durante la Mostra. La presente manleva resterà valida ed efficace per un periodo di cinque anni decorrente dal termine della Mostra e per un importo massimo garantito di Euro 50.000,00.

In caso di mancato rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo, l'Espositore si impegna a pagare una penale di € 3.000 per ogni mezza giornata in cui contravverrà ad una o più obbligazioni del presente articolo, dopo un primo sollecito scritto di Promunidi s.r.l.

Il contenuto del presente articolo si applica anche a terzi, fornitori ufficiali e non, allestitori, ditte, enti e persone fisiche o giuridiche che, a qualunque titolo, intendano effettuare pubblicità o azioni promozionali all'interno dei padiglioni espositivi.

Art. 12 Catalogo ufficiale della Mostra

Il catalogo ufficiale della Mostra verrà inserito all'interno della piattaforma digitale (da definire).

Art. 13 Posteggi preallestiti

L'Espositore potrà acquistare spazi espositivi da mq 9, 12 e 16 con preallestimento, compilando la Domanda di Ammissione online. Gli Espositori, con metrature più grandi rispetto a quelle indicate, se interessati ad acquistare il preallestimento, dovranno rivolgersi direttamente all'Allestitore Ufficiale di manifestazione Pro.stand s.r.l..

E' fatto divieto di danneggiare gli spazi preallestiti prenotati; eventuali danni, deterioramenti o manomissioni arrecati agli spazi espositivi nonché ai materiali, agli impianti ed alle attrezzature ivi presenti, causati da collaboratori, fornitori e/o terzi a qualsiasi titolo incaricati dall'Espositore, resteranno a carico dell'Espositore medesimo, che ne assume piena ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c..

L'Espositore dichiara di garantire, tenere indenne e manlevare in ogni sede, anche giudiziaria, Promunidi s.r.l. e suoi aventi causa, costituendosi nei relativi procedimenti in luogo della stessa, in presenza di richieste risarcitorie e/o pretese vantate a qualsiasi titolo nei suoi confronti. La presente manleva resterà valida ed efficace per un periodo di cinque anni decorrente dal termine della Mostra e per un importo massimo garantito di Euro 50.000,00.

Art. 14 Fornitori degli Espositori

Gli Espositori potranno avvalersi di propri fornitori a condizione che consegnino, entro il 01/04/2025, i documenti richiesti da Promunidi s.r.l. per certificare il rispetto delle normative di legge.

Promunidi s.r.l. ha il diritto di escludere quei fornitori che adottino comportamenti lesivi ed in violazione del presente Regolamento e, in generale, di una qualsiasi norma di legge.

Art. 15 Occupazione dei posteggi – Aree Nude

L'Espositore avrà diritto di occupare i posteggi per allestire il proprio stand a decorrere dal quinto giorno precedente la data ufficiale di apertura della Mostra e deve terminare entro le ore 18,00 del giorno precedente l'inaugurazione. Da tale momento, eventuali lavori di completamento o modifiche, devono essere eseguiti con l'autorizzazione di Promunidi s.r.l., tra la chiusura serale e l'apertura mattutina. Eventuali modifiche o scambi di posteggio devono essere autorizzati da Promunidi s.r.l. ed eseguiti a cura e spese dei richiedenti. Gli Espositori che non avranno occupato il proprio posteggio od iniziato il proprio allestimento entro le ore 18,00 del giorno precedente l'inaugurazione, verranno considerati rinunciatari, con perdita dell'acconto versato, ai sensi dell'art. 7.

Art. 16 Progetti allestimenti

Ogni progetto relativo all'allestimento dovrà essere presentato ed approvato da Promunidi s.r.l. e dalla Direzione di IEG (Italian Exhibition Group) **almeno 20 giorni prima della data di apertura della Mostra** (termine da considerarsi essenziale nell'interesse di Promunidi s.r.l.). I partecipanti devono, in ogni caso, allestire e tenere i loro posteggi in modo da non nuocere all'estetica e sicurezza dei posteggi vicini e da non arrecare danno ad altri partecipanti. E' fatto divieto di usare i fronti espositivi aperti, in modo inidoneo allestendoli con muri ciechi che possano arrecare danno ad altri stand. Le pareti di uffici, ripostigli o altro, dovranno essere disposte possibilmente al centro dello spazio assegnato. L'inosservanza di tali previsioni comporterà il diritto di Promunidi s.r.l. di richiedere l'immediata sospensione dei lavori di allestimento. L'allestimento dovrà essere contenuto entro la superficie assegnata, individuabile mediante righe a vernice oppure a gesso e non dovrà superare l'altezza di cm. 400 dal suolo. Anche nel caso di appendimenti, nessun elemento strutturale deve superare l'altezza massima di 400 cm dal suolo. Gli espositori durante la fase di allestimento dello stand, dovranno comunque eseguire a propria cura e spese e tempestivamente ogni adeguamento tecnico richiesto dai tecnici incaricati di Promunidi s.r.l.. Poiché le aree non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni Espositore, a propria cura e spese, di realizzare allestimenti che prevedano elementi di separazione dagli Espositori confinanti. E' fatto divieto di costruire soppalchi accessibili che, pur non eccedendo l'altezza di cm. 400, portino gli utilizzatori degli stessi a superare questa quota limite. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti e degli eventuali cartelli ed insegne posizionati dall'Espositore rimarrà a suo esclusivo carico.

L'Espositore dichiara di garantire, manlevare e tenere indenne Promunidi s.r.l. ed i suoi aventi causa in ogni sede, anche giudiziaria, da qualsiasi pretesa e richiesta risarcitoria di cui la stessa dovesse essere destinataria in presenza di danni cagionati a terzi durante ed a causa delle operazioni di allestimento e/o il disallestimento, anche conseguenti a calcolo errato o a costruzione imperfetta, considerandosi terzi sia i Visitatori, che altri espositori, che dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di Promunidi s.r.l. e della struttura ospitante (I.E..G. S.p.a.),

La presente manleva resterà valida ed efficace per un periodo di cinque anni decorrente dal termine della Mostra e per un importo massimo garantito di Euro 50.000,00.

L'Organizzatore si riserva il diritto di far modificare o di far rimuovere gli allestimenti eseguiti senza approvazione o non conformi al progetto approvato.

Art. 17 Materiali allestimento

Tutti i materiali dell'allestimento dovranno essere di tipo incombustibile o almeno ignifugati con idonei prodotti. L'Espositore dovrà presentare prima dell'inizio della Mostra il certificato di avvenuta ignifugazione, nei modi previsti dalla legge, rilasciato da ditte specializzate oppure una dichiarazione di aver provveduto in proprio all'operazione con prodotti approvati dal Ministero degli Interni. Sarà obbligo di ogni Espositore provvedere, a proprie spese, a dotare il proprio stand di un secondo estintore nel caso in cui la metratura dell'area espositiva sia maggiore di 96 mq. Il possesso dell'estintore non autorizza comunque l'installazione di apparecchiature che comportino l'uso di fiamme.

Qualora in fase di allestimento lo stand venga posizionato in modo errato, Promunidi s.r.l. è sin d'ora legittimata, con propri mezzi e senza alcuna responsabilità, a provvedere allo spostamento di tutto il materiale, addebitando all'Espositore gli oneri relativi e gli eventuali danni.

In caso di inadempimento delle obbligazioni del presente articolo, a fronte della richiesta di Promunidi s.r.l.: (i) l'Espositore dovrà chiudere il proprio stand e rimuovere immediatamente i materiali non autorizzati; (ii) potrà essere escluso dalla partecipazione a successive edizioni della Mostra; (iii) dovrà risarcire gli eventuali danni cagionati a causa e per effetto della violazione del presente articolo, anche in questo caso garantendo, manlevando e tenendo indenne Promunidi s.r.l. ed i suoi aventi causa in qualunque sede, anche giudiziaria, nel caso in cui la stessa sia destinataria di richieste e pretese risarcitorie di terzi, per un periodo di cinque anni decorrente dal termine della Mostra e per un massimale di Euro 50.000,00.

Art. 18 Macchinari in funzione

Il funzionamento di macchinari, sempreché non costituisca molestia per gli altri Espositori o per i visitatori, potrà essere consentito durante l'intero orario di apertura della Mostra, oppure saltuariamente, a discrezione di Promunidi s.r.l. e comunque sotto osservanza delle vigenti norme applicabili alle attività svolte ed ai prodotti esposti nello stand. A puro titolo esemplificativo: norme sanitarie, norme di sicurezza, di prevenzione infortuni e di prevenzione incendi.

Art. 19 Obbligo di buon uso del posteggio

L'Espositore si obbliga a non deteriorare in alcun modo il posteggio assegnato (in particolare, a titolo puramente esemplificativo, l'intonaco e il pavimento) e qualsiasi suo arredo. Eventuali danneggiamenti dovranno essere immediatamente comunicati all'Organizzatore e risarciti a semplice richiesta del predetto, previa quantificazione del danno.

A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo al risarcimento degli eventuali danni cagionati agli spazi, agli arredi ed alle attrezzature, l'Organizzatore ha il diritto di ritenere, in dipendenza del privilegio di cui all'art. 2764 c.c., il materiale esposto e, in generale, quanto esistente nello spazio assegnato, sul quale Promunidi s.r.l. avrà la facoltà di rivalersi, fatto salvo il diritto di ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 20 Assicurazione

IEG (Italian Exhibition Group) e Promunidi s.r.l. non si assumono alcuna responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e comunque provocati. Con l'adesione alla manifestazione, IEG (Italian Exhibition Group) e Promunidi s.r.l. provvedono ad assicurare automaticamente le singole aziende espositrici con addebito del relativo costo incluso nella tassa di iscrizione alla Domanda di Ammissione. Con una copertura con le seguenti caratteristiche:

1) **GARANZIA MULTIRISCHI ESPOSITORI:** Per merce, attrezzatura, arredamento, compreso il valore dello stand per € 26.000. Durata della copertura: periodo di permanenza in Fiera dei valori, compreso il periodo di montaggio e di smontaggio. Rischi assicurati: SINTESI DELLE GARANZIE (*)

Incendio da qualsiasi motivo occasionato – Azione del fulmine - Esplosione del gas – Scoppio di apparecchi a vapore o di impianti a termosifone – Esplosione di vapori prodotti da sostanze infiammabili – combustione spontanea – Urto veicoli stradali – Furto – Rapina – Intemperie – Infiltrazioni di acqua piovana o condotta – Sfasciamento – Rotture (esclusa quelle di oggetti fragili) – Caduta di aerei, di loro parti o di cose da essi trasportate. Sono parificati ai danni di cui agli eventi suddetti quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o limitare il danno. Pertanto, non sono assicurati, tra l'altro: Destrezza e Taccheggio. Franchigia: opera una franchigia generica di € 155 per ogni sinistro, che rimane, comunque, a carico del partecipante. Nel caso di beni all'aperto la suddetta franchigia s'intende elevata a € 516 per ogni sinistro. Modalità di denuncia: l'assicurato (singolo espositore) deve: A) entro le 48 ore successive al sinistro dare comunicazione scritta alla Società Assicuratrice e a Rimini Fiera; B) in caso di furto, farne anche immediata denuncia alla Pubblica Autorità (ed allegarla alla denuncia).

2) **GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI:** Cosa è assicurato: la responsabilità civile derivante all'Espositore ed ai suoi addetti durante il periodo fieristico comprese le operazioni di allestimento (escluse le operazioni di carico e scarico merci/materiali) e di smontaggio degli stand e le eventuali dimostrazioni e prove pratiche. Gli altri espositori sono considerati terzi. La garanzia non comprende i danni alle cose proprie ed a quelle che si detengono a qualsiasi titolo.

Massimali assicurativi: € 2.500.000 per ogni sinistro con il limite di € 2.500.000 per persona che abbia subito lesioni corporali e di € 500.000 per danneggiamenti a cose.

NOTA BENE: (*) In caso di discordanza gli UNICI DOCUMENTI ASSICURATIVI CHE FANNO FEDE sono la Polizza MULTIRISCHI ESPOSITORI e la Polizza RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI depositate presso IEG (Italian Exhibition Group). L'importo dell'assicurazione è incluso nella Quota di Iscrizione (vedi art.6). L'Espositore potrà, comunque, provvedere direttamente alle coperture che riterrà più opportune e convenienti a prescindere da quanto previsto precedentemente da IEG (Italian Exhibition Group). L'Espositore, infatti, esonera IEG (Italian Exhibition Group) e Promunidi s.r.l. da ogni ordine di responsabilità derivante dalla presenza delle merci, attrezzature, arredamenti, stand, ecc. presso i locali della stessa e derivante dalla concessione in uso, cessione dei beni o servizi a terzi durante la Mostra.

Art. 21 Rimozione stand

Le operazioni di rimozione degli allestimenti e di sgombero dei posteggi possono avere inizio solo a partire dalle ore 19:00 dell'ultimo giorno di manifestazione e debbono essere ultimate entro le ore 19,00 del Lunedì successivo. Trascorso tale termine senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni, Promunidi s.r.l. può procedervi d'ufficio a spese, a rischio e per conto dell'Espositore. Trascorsi 30 giorni dalla chiusura della Mostra ed in caso di permanenza all'interno del quartiere fieristico di beni di qualunque tipo, è data facoltà a IEG (Italian Exhibition Group) ed a Promunidi s.r.l. di far distruggere e/o di fare vendere e comunque di traslocare altrove senza alcuna responsabilità e senza formalità di sorta ed a spese, a rischio e per conto dell'Espositore, i materiali ed i beni relitti, che il partecipante non abbia provveduto a ritirare. Sul ricavato dalla vendita l'Organizzatore si soddisferà per quanto dovutogli dall'Espositore e manterrà l'importo residuo a disposizione di questi per il termine massimo di 6 giorni, trascorso il quale l'importo medesimo sarà definitivamente trattenuto da Promunidi s.r.l..

Art. 22 Disposizioni tecniche esecutive

La partecipazione alla Mostra sarà altresì disciplinata dalle norme contenute nella Guida Espositore che sarà pubblicata nell'area riservata dell'Espositore e pubblicata sul sito di manifestazione www.expodentalmeeting.com. La Guida Espositore costituisce parte integrante del presente Regolamento Generale.

L'Espositore ha l'obbligo di presidiare lo stand per tutta la durata della manifestazione e nessun oggetto potrà essere asportato prima della chiusura della Mostra. In caso di violazione della presente obbligazione, è prevista a carico dell'Espositore l'applicazione di una penale risarcitoria pari al 10% del corrispettivo dovuto per l'occupazione dell'area espositiva.

Per poter uscire dal quartiere fieristico con i propri prodotti, gli Espositori dovranno esibire un permesso di uscita da ritirare presso gli uffici dell'Organizzazione esibendo un nulla osta attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

Art. 23 Diritti di proprietà industriale ed intellettuale

L'Espositore riconosce la validità (novità ed originalità) e titolarità esclusiva dei marchi e segni distintivi di Promunidi s.r.l., sia grafici che denominativi utilizzati nell'ambito della Mostra compresi quelli rappresentati sul sito web www.expodentalmeeting.com, come a titolo

esemplificativo la dicitura "EXPODENTAL MEETING" ® ed il logo  ® (nel seguito, i "Marchi Promunidi"). L'Espositore non acquisisce alcuna licenza d'uso dei Marchi Promunidi, ma ha diritto di riprodurli nei documenti pubblicitari limitatamente ai formati scaricabili nell'area download del sito www.expodentalmeeting.com, sempre riproducendo la dicitura: "© Promunidi s.r.l." e purché l'uso sia descrittivo della partecipazione alla Mostra. L'Espositore dichiara e garantisce di esporre prodotti originali e che non sono in violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi. L'Espositore dichiara e garantisce di essere titolare del diritto di utilizzazione dei marchi, design, invenzioni, know how, sottesi ai prodotti esposti nel proprio stand e se richiesto da Promunidi s.r.l., l'Espositore si impegna a consegnare o formalizzare le registrazioni atte a dimostrare la titolarità di tali diritti, prima della data di apertura della Mostra. A seguito della contestazione di terzi, e/o se richiesto da Promunidi s.r.l. a fronte di una sua valutazione sommaria e prudentiale, l'Espositore dovrà interrompere immediatamente (entro due ore dalla richiesta), l'esposizione di prodotti ritenuti interferenti con diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi, obbligandosi a consegnare un campione o prove fotografiche a Promunidi s.r.l.. Promunidi s.r.l. avrà diritto di chiudere, anche tramite propri incaricati, lo stand dell'Espositore a fronte del mancato adempimento dell'ordine di ritiro dei prodotti ritenuti interferenti ai sensi del presente articolo. L'Espositore autorizza Promunidi s.r.l. e suoi incaricati di riprodurre, ovunque nel mondo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, i marchi, segni distintivi, riprese audio, video, fotografie del proprio stand, dei propri prodotti o dei prodotti di terzi esposti nel proprio stand

Art. 24 Clausola risolutiva espressa

Promunidi s.r.l. ha diritto di risolvere il contratto di partecipazione alla Mostra, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previo invio all'Espositore - a mezzo di r.a.r. - della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei casi in cui il predetto non adempia alle obbligazioni di cui agli articoli che seguono, con le modalità stabilite dal presente Regolamento:

articolo 3: Espositori / Prodotti esposti / Ingressi

articolo 4: Domanda di Ammissione - Acconto

articolo 5: Ditte rappresentate

articolo 8: Divieti

articolo 9: Termini di pagamento

articolo 11: Pubblicità

articolo 14: Fornitori degli Espositori

articolo 15: Occupazione dei posteggi

articolo 16: Progetti allestimenti

articolo 17: Materiali allestimento

articolo 19: Obbligo di buon uso del posteggio

articolo 21: Rimozione stand

articolo 23: Diritti di proprietà industriale ed intellettuale

Al verificarsi di ogni singolo inadempimento, Promunidi s.r.l. ha diritto di applicare le seguenti sanzioni all'Espositore, anche disgiuntamente ed indipendentemente dall'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto di partecipazione alla Mostra:

- Rimozione immediata di prodotti non autorizzati;
- Interruzione immediata dell'erogazione delle utenze nel posteggio;
- Esclusione dell'Espositore da future edizioni della Mostra.

A seguito della risoluzione, l'Espositore dovrà immediatamente chiudere il proprio stand sino alla conclusione della Mostra con facoltà di Promunidi s.r.l. di provvedervi con propri tecnici. Promunidi s.r.l. avrà diritto di domandare il risarcimento di eventuali danni a seguito della singola violazione e per la risoluzione del contratto di partecipazione alla Mostra.

Promunidi s.r.l. ha inoltre il diritto di ritenzione, ex art. 2756 c.c., su ogni materiale e bene esposto dall'Espositore nello stand a garanzia delle somme da questi dovute sia a titolo di corrispettivo che a titolo di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento e/o a risoluzione del rapporto.

Art. 25 Clausola di forza maggiore

Per ragioni indipendenti dalla propria volontà, incluse le ipotesi di recrudescenza della diffusione dei contagi da COVID 19 ovvero per cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto al perfezionamento della procedura di ammissione alla Mostra, che ne impediscono,

temporaneamente, lo svolgimento o lo rendano eccessivamente gravoso (quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione di provvedimenti autoritativi, anche per ragioni epidemiologiche o di tutela della salute pubblica, che sospendano temporaneamente le manifestazioni fieristiche o differiscano i tempi per la loro esecuzione ovvero prevedano accessi contingentati ai vari eventi od il rispetto di stringenti protocolli operativi che rendono temporaneamente impossibile o eccessivamente penalizzante per l'Organizzatore svolgere la Mostra nella struttura prenotata e con le tempistiche, le caratteristiche ed alle condizioni originariamente convenute), l'Espositore accetta – nel rispetto dei principi di buona fede e lealtà nell'esecuzione del contratto di partecipazione alla Mostra ovvero nel rispetto di una logica cooperativa e di conservazione del rapporto negoziale, che Promunidi s.r.l.:

a. modifichi la data della Mostra, ne diminuisca o prolunghi la durata, ne modifichi gli orari, riduca il numero dei partecipanti e dei Visitatori anche qualora tali modifiche riducano o comunque incidano negativamente sull'interesse dell'Espositore a partecipare alla Mostra, trattenendo l'Acconto da questi versato, che verrà computato sul saldo finale;

b. annulli la Mostra, con conseguente risoluzione del contratto di partecipazione. In tale ultima evenienza, Promunidi s.r.l. non potrà essere considerata responsabile per inadempimento e dunque non sarà sottoposta ad alcun obbligo risarcitorio, limitandosi a restituire agli Espositori le somme da questi versate, trattandosi di evento annullato per definitiva impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 c.c., non evitabile e non imputabile all'Organizzatore.

Al ricorrere delle ipotesi di cui al presente articolo, Promunidi s.r.l. invierà tempestivamente una comunicazione scritta all'Espositore, mettendolo al corrente della situazione e delle decisioni assunte.

Art. 26 Consenso al trattamento dei dati personali

I dati forniti dall'Espositore nel modulo di adesione saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679. L'Espositore, presa visione dell'informativa allegata al presente Regolamento generale, mediante la sua sottoscrizione consente che i dati personali conferiti possano essere trattati per operazioni di carattere amministrativo (fatturazione), finalità di carattere statistico (in forma anonima) e promozionale (catalogo) della Manifestazione.

Art. 27 Clausole finali

Giurisdizione Italiana: Il contratto di partecipazione alla Mostra ed ogni rapporto giuridico ad esso relativo e/o connesso e/o conseguente, sarà disciplinato esclusivamente dalla legge italiana vigente, escluse le norme di rinvio a leggi straniere.

Foro competente: le Parti pattuiscono di comune accordo che il presente Regolamento, quanto alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione ed eventuale risoluzione, sia sottoposto alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano, con ciò derogando espressamente all'ordinario criterio distributivo dei fori concorrenti e/o alternativi previsto dagli artt. 19 e 20 del c.p.c., incluse le azioni di recupero del credito.

Rinuncia. L'eventuale rinuncia, espressa o tacita, di Promunidi s.r.l. ad avvalersi di una qualsiasi delle pattuizioni contenute nel presente Regolamento ovvero l'acquiescenza ad un inadempimento o alla inosservanza di una pattuizione, non potranno considerarsi in alcun modo quale rinuncia a quanto disposto da tale pattuizione e non impediranno di chiedere l'adempimento della stessa o di ogni altra pattuizione e di agire in forza di essa o in conseguenza di qualsiasi altra inadempienza o violazione.

Art. 28 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione inerente il contratto di partecipazione alla Mostra sarà valida ed efficace se inviata agli indirizzi di seguito specificati:

Per Promunidi s.r.l. promunidisrl@pec.it

Per l'Espositore _____

Milano, li _____
L'Espositore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 comma 2 e 1342 c.c. l'Espositore dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole, avendone ben compreso, a seguito di attenta lettura, il contenuto e gli effetti che ne derivano, sul piano giuridico, dalla loro duplice sottoscrizione:

art. 4: Domanda di Ammissione – Acconto

art. 7: Accettazione domande ed assegnazione posteggi

art. 8: Divieti

art. 11: Pubblicità

Art. 13: Posteggi preallestiti

Art. 16: Progetti allestimenti

art. 23: Diritti di proprietà industriale ed intellettuale

art. 24: Clausola risolutiva espressa

art. 25: Clausola di Forza Maggiore

art. 27 "Giurisdizione, Foro competente, Rinuncia "

Milano, li _____

L'Espositore _____

ALLEGATO 2

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI VISITATORI/ESPOSITORE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

Gentile Espositore,
desideriamo informarLa, ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - GDPR), sul trattamento dei suoi dati personali e sui diritti ad essi connessi.

TITOLARE del trattamento è **PROMUNIDI srl**, con sede in Milano, V.le Enrico Forlanini, 23
Indirizzo e-mail segreteria@unidi.it

che acquisisce/detiene e tratta i Suoi dati personali (anche in forma di immagini) inerenti le attività economiche (imprenditoriali o professionali) dell'Espositore e delle persone fisiche (suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori), cui si riferiscono i Dati Personali forniti, in forza delle seguenti basi giuridiche:

- un legittimo interesse ovvero
- per dare esecuzione ad una richiesta specifica dell'interessato
- di un rapporto contrattuale

per le seguenti finalità:

- eseguire gli obblighi e le prestazioni concernenti la partecipazione alla Manifestazione Fieristica Expodental Meeting (ivi inclusa la diffusione attraverso la pubblicazione, anche per via telematica, dei cataloghi della Manifestazione), fornire i relativi servizi, eseguire i relativi adempimenti normativi e svolgere le connesse attività amministrative, contabili e fiscali.

Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per l'instaurazione ed esecuzione del contratto relativo alla partecipazione alla manifestazione, all'adempimento dei connessi obblighi legali e al perseguimento dei legittimi interessi del Titolare ai fini della gestione delle attività amministrative, organizzative, tecniche e di sicurezza correlate alla sua partecipazione alla manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi. Il mancato conferimento o il conferimento anche parziale dei dati personali richiesti non permetterebbe l'ammissione dell'Espositore alla Fiera e la fornitura dei correlati servizi.

per le seguenti finalità:

- Invio, anche tramite posta elettronica, di materiale informativo relativo ad eventi, nel campo dentale ed a prodotti che Voi già acquistate (newsletter).
- analisi delle informazioni relative all'attività dell'Espositore,
- rilevazione della qualità dei servizi, per il compimento di indagini statistiche al fine di supportare i processi decisionali e le strategie societarie, di implementare la progettazione delle strutture aziendali e, soprattutto, di fornire servizi e prodotti funzionali alle esigenze degli Espositori.

Per tali finalità, il Trattamento dei suoi dati è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento o il conferimento anche parziale dei dati personali richiesti non permetterebbe la fornitura dei correlati servizi connessi.

Il trattamento viene effettuato con modalità cartacee e/o automatizzate; anche attraverso strumenti atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

- In forma cartacea, i dati sono trattati e conservati presso la sede e gli Uffici della società
- In forma informatizzata, presso i computer/device della società, i Server da essa gestiti.

I dati non verranno diffusi in modo indiscriminato, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza (anche per eventuali trattamenti) ad uno o più soggetti determinati nei limiti strettamente pertinenti agli adempimenti degli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra:

- ad allestitori, società di assistenza e manutenzione, stampatori, società di elaborazione dati, imprese di rilevazione della performance della manifestazione, studi di consulenza amministrativa, a società di factoring, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito;
- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi (es. forze di polizia, autorità giudiziaria, amministrazione finanziaria, guardia di finanza, uffici giudiziari, ecc.);
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa, contabile e fiscale, studi di consulenza del lavoro, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed uffici del Lavoro, ecc.) quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra indicate;
- istituti bancari e enti finanziari in genere per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Inoltre, potranno venire a conoscenza dei dati personali:

- i nostri dipendenti e collaboratori nonché Responsabili esterni che forniscono alla Società servizi amministrativi, informatici, logistici e di consulenza, tutti operanti in virtù di apposito incarico.

Le società che effettuano il trattamento dei dati personali per conto del Titolare, operano quali responsabili di tale trattamento, nel rispetto degli specifici obblighi stabiliti nei relativi contratti di servizio.

Lei Potrà ottenere una lista aggiornata dei nostri Responsabili del Trattamento, facendone richiesta via posta o via e-mail ai recapiti di seguito indicati.

I suoi Dati non saranno trasferiti fuori dello spazio unico Europeo.

A partire dal 25 maggio 2018, il Regolamento diventerà efficace. L'interessato ha i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 dello stesso.

Diritto di accesso:

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma del trattamento o meno dei dati personali che lo riguardano, l'accesso ai dati e alle informazioni seguenti:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali oggetto del trattamento;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) il periodo di conservazione dei dati personali;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Diritto di rettifica

L'interessato ha diritto di ottenere la rettifica immediata dei dati inesatti unitamente al diritto di completare o integrare i dati personali già forniti.

Diritto alla cancellazione

L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali, per uno dei seguenti motivi:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
- c) l'interessato si oppone al trattamento;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Diritto di limitazione del trattamento

L'interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei seguenti casi:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Diritto di notifica

PROMUNIDI ha l'obbligo di comunicare qualsiasi rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali a ciascun destinatario al quale i dati sono stati comunicati. Se il Visitatore lo richiede, PROMUNIDI dovrà informarlo in merito a quali destinatari sono stati inviati i suoi dati personali.

Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha diritto di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile su supporti elettronici. Egli ha altresì il diritto di ottenere la trasmissione dei dati personali direttamente da un titolare del trattamento ad un altro.

Diritto di opposizione

L'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali. In questo caso i dati non saranno più trattati, a meno che PROMUNIDI non dimostri motivi legittimi per continuare il trattamento, ovvero per rispettare obblighi di legge. I Suoi dati infatti saranno conservati per un periodo necessario: al perseguimento delle finalità del Trattamento ed all'adempimento delle norme civili e fiscali ed di ogni altro adempimento di legge previsto nel rispetto comunque dei diritti dell'interessato.

Le richieste di esercizio dei suoi diritti, come sopra indicati, possono essere presentate via posta al Titolare del trattamento **Promunidi srl con sede in Milano, V.le Enrico Forlanini, 23 ovvero all'indirizzo email segreteria@unidi.it**.

Le ricordiamo che ha sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

_____, data: _____

Per presa visione (se consegnata a mano)

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E AI SENSI DEGLI ARTT. 96 E 97 DELLE LEGGE N. 633/1941

Io sottoscritto Espositore,

in relazione alle mie immagini, a quelle relative allo stand e/o a quelle relative ai rappresentanti esponenti, dipendenti e collaboratori, anche minori in qualsiasi maniera acquisite o riprese (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo a mezzo macchine fotografiche, di video ripresa o registrazione audiovisiva) nell'ambito della Fiera, dichiaro di aver acquisito l'Informativa dal Titolare del trattamento, Promunidi srl, con sede in Milano, V.le E. Forlanini, 23 email segreteria@unidi.it

- sulla tipologia dei dati trattati
- sulle finalità del trattamento
- sulle modalità del trattamento
- sui soggetti coinvolti nel trattamento
- sui diritti dell'interessato

Apponendo la firma al presente modulo, manifesto anche il mio esplicito consenso al trattamento delle immagini nell'ambito delle finalità di diffusione a scopi divulgativi, promozionali e commerciali, e concedo a titolo gratuito alla stessa Promunidi srl. il diritto di utilizzare le suddette immagini, per tali scopi, ai sensi degli artt. 96 e 97 delle legge n. 633/1941, all'uopo autorizzando senza alcuna restrizione Promunidi srl ad usufruirne mediante qualsiasi mezzo di comunicazione (ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, le brochure, presentazioni, cataloghi ed in genere il materiale cartaceo necessario per la divulgazione promozione, la TV, ecc.) e di diffusione via internet (sito web della società, social network, ecc.) o tramite riviste ed altre pubblicazioni, anche on line, con ogni più ampio diritto di adattamento e riproduzione, per tutti gli scopi consentiti dalla legge.

A tal fine, dichiaro e garantisco a Promunidi srl di aver provveduto a:

- (i) ottenuto, ove necessario, il consenso degli interessati, previa idonea informativa, per il trattamento anche da parte di Promunidi srl dei dati relativi a loro foto, ecc., inclusa la loro diffusione (es. videoregistrazioni), a scopi divulgativi, promozionali e pubblicitari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali;

(ii) acquisire la liberatoria all'uso e divulgazione delle immagini, ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore, nei termini di cui sopra, da parte delle persone fisiche ritratte o riprese, suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, in occasione della suddetta manifestazione.

In relazione ai precedenti punti (i) e (ii), mi impegno a garantire, manlevare e tenere indenne Promunidi srl da ogni contestazione, azione o pretesa da chiunque avanzata nei suoi confronti in ogni sede, anche giudiziaria, costituendosi nei relativi procedimenti. La presente manleva resterà valida ed efficace per un periodo di cinque anni decorrente dal termine della Mostra e per un importo massimo garantito di Euro 50.000,00.

Do il consenso

Nego il consenso

Milano, _____

Firma dell'Interessato
